



## *Il Ministro dell'università e della ricerca*

**VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, come da ultimo modificato dal decreto legge 9 gennaio 2020, n. 1 (conv. con modif. dalla legge 5 marzo 2020, n. 12) e in particolare gli artt. 2, co.1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l’istituzione del Ministero dell’università e della ricerca, “al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica”, nonché la determinazione delle aree funzionali e l’ordinamento del Ministero;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 2020, n. 164, “Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dell’università e della ricerca”;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022 con il quale la senatrice Anna Maria Bernini è stata nominata Ministro dell’università e della ricerca;

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

**VISTA** la legge 21 dicembre 1999 n. 508 e successive modifiche e integrazioni di “Riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale d’Arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati”;

**VISTO**, in particolare, l’art. 3 della citata legge n. 508/1999 che istituisce il Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale (CNAM) ed in particolare, il co. 1, lett. *d*) che stabilisce che il CNAM esprime pareri e formula proposte, tra l’altro, sulla programmazione dell’offerta formativa nei settori artistico, musicale e coreutico;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, “Regolamento recante criteri per l’autonomia statutaria regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999 n. 508”;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, “Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell’art. 2 della Legge 21 dicembre 1999, n. 508”, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2024, n. 82;

**VISTO**, in particolare, l’art. 9 del predetto regolamento il quale stabilisce che con decreto del Ministro sono individuate le attività formative ed i relativi crediti, sentito il Consiglio Nazionale per l’Alta Formazione Artistica e Musicale (CNAM);

**VISTO** altresì l’art. 11 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 212/2005, come modificato dal D.P.R. 24 aprile 2024 n. 82, che dispone:



## *Il Ministro dell'università e della ricerca*

- al comma 1, che “A decorrere dall'anno accademico 2025/2026 e fino all'entrata in vigore del regolamento che disciplina le procedure, i tempi e le modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta didattica, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, lettera g), della legge, l'autorizzazione a rilasciare i titoli di Alta formazione artistica, musicale e coreutica può essere conferita con decreto del Ministro, a qualificate istituzioni non statali con pluriennale esperienza nell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, in coerenza con linee generali d'indirizzo adottate con cadenza triennale dal Ministero sulla base delle esigenze di sviluppo a livello territoriale dell'offerta formativa”;

- al comma 2, che l'autorizzazione è concessa, su parere del CNAM, in ordine alla qualificazione dell'istituzione e alla conformità dell'ordinamento didattico per i corsi proposti, e dell'ANVUR, in ordine all'adeguatezza delle strutture, delle risorse finanziarie e del personale alla tipologia dei corsi da attivare;

**CONSIDERATO** che la suddetta novella di cui all'art. 11, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 212/2005, introducendo la nuova disciplina a decorrere dall'a.a. 2025/2026, non è applicabile alla procedura di accreditamento di cui al presente decreto;

**CONSIDERATO** altresì che per il presente accreditamento vige quanto disposto dalla precedente formulazione dell'art. 11 del citato decreto, che dispone:

- al comma 1: “Fino all'entrata in vigore del regolamento che disciplina le procedure, i tempi e le modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta didattica, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, lettera g), della legge, l'autorizzazione a rilasciare i titoli di Alta formazione artistica, musicale e coreutica può essere conferita, con decreto del Ministro, a istituzioni non statali già esistenti alla data di entrata in vigore della legge. A tale fine, le istituzioni interessate presentano una relazione tecnica corredata dalla documentazione attestante la conformità dell'ordinamento didattico adottato alle disposizioni vigenti per le istituzioni statali, nonché la disponibilità di idonee strutture e di adeguate risorse finanziarie e di personale”;

- al comma 2: L'autorizzazione è concessa, su parere del CNAM, in ordine alla conformità dell'ordinamento didattico, e del Comitato, in ordine all'adeguatezza delle strutture e del personale alla tipologia dei corsi da attivare. A tale fine il Comitato è integrato con esperti del settore fino ad un massimo di cinque, nominati con decreto del Ministro, tenuto conto delle diverse tipologie formative delle istituzioni ricomprese nel sistema, nei limiti dell'apposito stanziamento di bilancio, come previsto dall'articolo 1, comma 88, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

**VISTO** il decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, recante “Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca”, convertito, con modificazioni dalla legge 9 gennaio 2009, n.1, e in particolare l'articolo 3-quinquies, che prevede che con appositi decreti ministeriali sono determinati gli obiettivi formativi e i settori artistico-disciplinari entro i quali l'autonomia delle istituzioni individua gli insegnamenti da attivare;



## *Il Ministro dell'università e della ricerca*

**VISTO** il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30.9.2009, n. 127, con il quale sono stati definiti i settori artistico-disciplinari, con le relative declaratorie e campi disciplinari di competenza raggruppati in aree omogenee, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche (ISIA);

**VISTO** il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3.2.2010, n. 17, con il quale sono stati definiti gli ordinamenti didattici dei corsi di studio per il conseguimento del diploma accademico di primo livello degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche (ISIA);

**VISTO** il d.P.R. 1° febbraio 2010, n. 76, recante regolamento concernente la struttura e il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato ai sensi dell'articolo 2, co. 140, del d.l. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, che ha soppresso il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, conferendone le funzioni alla costituenda Agenzia;

**CONSIDERATA** l'esigenza delle istituzioni di introdurre nuovi corsi di studio o, anche, di apportare modifiche ai piani di studio dei corsi di diploma accademico di primo e di secondo livello già approvati dal Ministero;

**VISTA** la circolare ministeriale prot. AOOSG MUR n. 1071 del 1° febbraio 2021, con la quale sono state dettate le *“indicazioni operative per la presentazione di proposte di autorizzazione di nuove Istituzioni non statali AFAM, la valutazione iniziale e periodica e l'istituzione di nuovi corsi, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212”*;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 4 marzo 2022 (prot. n. 272) con il quale *“a decorrere dall'anno accademico 2021/2022, l'Istituto Italiano Design, con sede a Perugia, è autorizzato ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005, all'attivazione presso la propria sede del corso e al rilascio del relativo titolo di diploma accademico di primo livello in: Design (DIPL 02)”*;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 22 marzo 2022 (prot. n. 298) con il quale è stato ricostituito il CNAM che era decaduto in data 15 febbraio 2013;

**VISTA** la nota del 24 marzo 2023, recante prot. n. 1098, assunta in pari data al prot. DGSINFS n. 5455, con la quale è stata trasmessa la valutazione periodica positiva resa dal Consiglio Direttivo dell'ANVUR con delibera n. 52 del 21 marzo 2023, in ordine al mantenimento dei requisiti di accreditamento di cui all'art. 11 del d.P.R. 212/2005 da parte dell'Istituzione denominata Istituto Italiano Design, con sede in Perugia;

**VISTA** la nota prot. DGFIS n. 9164 del 20 luglio 2023, assunta in pari data al prot. DGSINFS n. 13585, recante le *“Indicazioni operative per la valutazione periodica delle Istituzioni autorizzate ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. 8 luglio 2005, n. 212 e delle Accademie legalmente riconosciute – anno 2023”*;



## *Il Ministro dell'università e della ricerca*

**PRESO ATTO** che la comunicazione del preavviso di ampliamento dell'offerta formativa è “*pervenuta entro la data del 30 settembre 2023, come previsto nella summenzionata circolare ministeriale recante prot. DGSINFS n. 1801 del 1-02-2023*”;

**VISTA** la circolare ministeriale prot. DGSINFS n. 25957 del 28 dicembre 2023, recante “*indicazioni operative per l'approvazione di nuovi corsi di diploma accademico di primo e secondo livello e dei corsi di master di I e II livello e modifiche degli stessi - a.a. 2024/2025*”;

**VISTA** la nota prot. DGSINFS n. 1810 del 29 gennaio 2024, con cui il termine perentorio per la presentazione delle nuove proposte di accreditamento dei corsi indicato nella summenzionata circolare ministeriale prot. DGSINFS n. 25957 del 28 dicembre 2023 è differito alla data del 5 febbraio 2024;

**VISTO** il decreto del Direttore Generale prot. SGMUR n. 231 del 23 febbraio 2024, con cui è stato approvato il regolamento didattico dell'Istituzione denominata Istituto Italiano Design, con sede in Perugia;

**VISTA** l'istanza acquisita agli atti del procedimento *de quo* attraverso il relativo caricamento sul portale telematico dedicato CINECA, con la quale l'Istituzione denominata Istituto Italiano Design, con sede in Perugia, ha avanzato la proposta di attivare il nuovo corso di diploma accademico di primo livello in “*Design Grafico e Multimediale*” (DIPL 01), per l'anno accademico 2024/2025;

**VISTO** il verbale relativo all'adunanza del 17 luglio 2023, con cui il Consiglio Accademico dell'Istituzione denominata Istituto Italiano Design, con sede in Perugia, ha deliberato la proposta di attivare il summenzionato corso di diploma accademico di primo livello, per l'anno accademico 2024/2025;

**VISTO** il verbale relativo all'adunanza del 17 luglio 2023, con cui il Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione denominata Istituto Italiano Design, con sede in Perugia, ha deliberato la proposta di attivare il summenzionato corso di diploma accademico di primo livello, per l'anno accademico 2024/2025;

**VISTA** la nota del 14 gennaio 2024, con la quale il rappresentante legale dell'Istituzione ha attestato l'assenza di oneri aggiuntivi a carico dello Stato della proposta di attivare il summenzionato corso di diploma accademico di primo livello;

**VISTA** la nota del 14 gennaio 2024, con la quale il rappresentante legale dell'Istituzione ha dichiarato la veridicità e la conformità delle dichiarazioni rese e dei documenti inseriti nella piattaforma;

**VISTA** la delibera recante prot. n. 565/2024/OFF, con la quale il CNAM, nell'adunanza del 4 luglio 2024, ha formulato una richiesta di integrazione istruttoria in merito alla proposta di attivare il nuovo corso di diploma accademico di primo livello in “*Design Grafico e Multimediale*” (DIPL 01),



## *Il Ministro dell'università e della ricerca*

avanzata dall'Istituzione denominata Istituto Italiano Design, con sede in Perugia, a decorrere dall'anno accademico 2024/2025;

**CONSIDERATE** le integrazioni istruttorie, con cui l'Istituzione ha riscontrato la suddetta richiesta, trasmesse a mezzo di caricamento diretto nella piattaforma CINECA dedicata all'offerta formativa inerente all'anno accademico 2024/2025;

**VISTA** la delibera recante prot. n. 1175/2024/OFF, con la quale il CNAM, nell'adunanza del 30 ottobre 2024, ha reso parere favorevole in merito al requisito della "conformità all'ordinamento didattico", richiesto ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. 212/2005 per l'approvazione ministeriale della proposta di attivare il nuovo corso di diploma accademico di primo livello in "Design Grafico e Multimediale" (DIPL 01), avanzata dall'Istituzione denominata Istituto Italiano Design, con sede in Perugia, a decorrere dall'anno accademico 2024/2025;

**VISTA** la nota recante prot. 4819/2024 del 5 dicembre 2024, pervenuta con nota assunta in pari data al prot. DGSINFS n. 24248, con la quale l'ANVUR ha trasmesso il parere favorevole formulato dal Consiglio Direttivo nell'adunanza del 3 dicembre 2024, delibera prot. n. 276, in merito al requisito "dell'adeguatezza delle strutture e del personale alla tipologia dei corsi da attivare" richiesto ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. 212/2005 per l'approvazione ministeriale della proposta di nuova attivazione del corso di diploma accademico di primo livello in "Design Grafico e Multimediale" (DIPL 01), avanzata dall'Istituzione denominata Istituto Italiano Design, con sede in Perugia, per l'anno accademico 2024/2025;

**PRESO ATTO** che la Direzione generale competente, in virtù del citato art. 4, co. 1, lett. a), del d. P.C.M. 30.9.2020, n. 164, all'esito dell'istruttoria svolta, propone l'adozione del provvedimento di autorizzazione alle modifiche dei corsi accademici già autorizzati di cui all'istanza citata nonché all'introduzione dei nuovi indirizzi di cui alla predetta istanza;

**RITENUTO** pertanto di autorizzare l'Istituzione denominata Istituto Italiano Design, con sede in Perugia, ad attivare il nuovo corso di diploma accademico di primo livello in "Design Grafico e Multimediale" (DIPL 01), a decorrere dall'anno accademico 2024/2025;

### **DECRETA**

#### **Art. 1**

1. A decorrere dall'anno accademico 2024/2025, l'Istituzione denominata Istituto Italiano Design, con sede in Perugia, ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. n. 212/2005 è autorizzata ad attivare il corso di diploma accademico di primo livello in "Design Grafico e Multimediale" (DIPL 01).
2. L'ordinamento didattico del citato corso di diploma accademico, gli obiettivi formativi e gli sbocchi professionali sono definiti nell'allegato piani di studi, che costituisce parte integrante del presente decreto.



## *Il Ministro dell'università e della ricerca*

### **Art. 2**

1. Il decreto del Direttore Generale di approvazione del Regolamento didattico dell'Istituzione denominata Istituto Italiano Design, con sede in Perugia, relativamente alla tabella annessa, è integrato con riferimento al corso di diploma accademico di primo livello di cui all'art. 1.
2. Il Regolamento didattico, così integrato, è adottato con decreto del Direttore dell'Istituzione e reso pubblico anche per via telematica, in conformità a quanto previsto dall'art. 10, co. 4 del d.P.R. 8 luglio 2005, n. 212.

### **Art. 3**

L'Istituzione è tenuta a rilasciare, come supplemento al titolo di studio, una certificazione contenente le indicazioni sugli obiettivi formativi dei percorsi formativi e sui contenuti degli stessi.

### **Art. 4**

L'autorizzazione di cui al presente decreto è subordinata al persistere dei requisiti di qualificazione e dei risultati conseguiti ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. 8.7.2005, n. 212.

### **Art. 5**

L'istituzione denominata Istituto Italiano Design, con sede in Perugia, è tenuta a garantire il rispetto della normativa in materia di diritto allo studio degli studenti iscritti, a norma dell'art. 11, co. 4, d.P.R. 8. 7.2005 n. 212, come modificato dal D.P.R. 24 aprile 2024 n. 82.

### **Art. 6**

Ai sensi dell'art. 13 del d. P. R. 212/2005, come modificato dal D.P.R. 24 aprile 2024 n. 82, dall'attuazione del presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

*IL MINISTRO*

Sen. Anna Maria Bernini